

ACCORDO DI PROCEDURA

In applicazione dell'art. 9 "Fondo di sostegno al reddito" e tenuto conto dell'art.2 "Sistema delle relazioni industriali", punto 4.2.1, lett. i), del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 (di seguito indicato come Contratto aziendale), le Parti convengono in merito al seguente accordo di procedura, al fine di armonizzare e sviluppare coerentemente detta procedura di gestione delle ricadute occupazionali in rapporto alle prestazioni erogate dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito indicato come Fondo) di cui all'art. 59, comma 6, della L. 449/97, istituito con Accordo in data 21.5.1998 recepito con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, integrato e modificato dall'Accordo in data odierna (di seguito indicato come Accordo di integrazione e modifica del Fondo).

La procedura di cui al presente accordo deve essere preceduta dalle fasi relazionali previste dal sistema di relazioni industriali di cui al CCNL delle Attività Ferroviarie ed al Contratto aziendale del 16.4.2003.

L'attuazione ed il rispetto dei contenuti e delle fasi procedurali di seguito individuate in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione vigente in materia, costituiscono condizione necessaria per il raggiungimento dell'accordo sindacale che, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative definite nello stesso, consentirà l'accesso agli interventi del Fondo previsti nel presente accordo.

Presupposti

Le cause che giustificano l'attivazione della procedura e successivamente il ricorso alle prestazioni del Fondo, al termine del percorso relazionale contrattuale di cui al precedente 2° comma, sono individuate nelle seguenti circostanze:

- razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- cessazione delle attività.

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica alle società del Gruppo FS che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 le quali intendono utilizzare le prestazioni del Fondo, sulla base di uno dei presupposti di cui sopra, in ciascuna delle unità produttive o in più unità produttive dell'ambito territoriale di una stessa provincia o regione.

Comunicazione

1. L'azienda, in presenza di problematiche occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione tecnologica, al livello territoriale competente di relazioni industriali, fornisce alle segreterie regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed alle R.S.U. interessate specifica formale comunicazione scritta avente ad oggetto un motivato ed articolato progetto che, in relazione alle prospettate condizioni produttive, organizzative e/o tecnologiche, espliciti gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali, ed in particolare:
 - i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che sono alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
 - il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato;
 - i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali.

La comunicazione di cui sopra sarà inviata contestualmente anche alle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

Qualora il progetto aziendale riguardi più unità produttive presenti in più ambiti territoriali regionali, la procedura di cui al successivo punto 2 sarà preceduta da un incontro a livello nazionale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, nell'ambito del quale verranno esaminate possibili soluzioni.

Tale fase dovrà concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla sua attivazione e, al termine della stessa, verrà attivata la procedura di livello territoriale di cui al successivo punto 2.

2. A richiesta degli organismi sindacali che ricevono la comunicazione di cui al 1° capoverso del precedente punto 1, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa si aprirà una fase di confronto. Tale confronto dovrà concludersi entro i successivi 45 giorni.
3. Contestualmente all'apertura della procedura di cui al punto precedente, l'azienda provvede formalmente a comunicare al Comitato Amministrativo del Fondo l'attivazione della stessa.

Copia della comunicazione di cui sopra deve essere contestualmente inviata alla Direzione provinciale del lavoro.

Confronto sindacale

4. Il confronto di cui al precedente punto 2 avrà lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e la possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa azienda o tra aziende diverse nel caso di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni le cui ricadute occupazionali coinvolgano più società del Gruppo.

In tale ultimo caso, la partecipazione al confronto sarà estesa alle aziende e alle RSU interessate.

5. Al termine della procedura di cui al precedente punto 2, l'azienda darà comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro sul risultato del confronto e, nel caso non sia stato raggiunto un accordo complessivo, sui motivi dell'esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro convoca le Prti al fine di un ulteriore esame delle materie oggetto del confronto, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte della direzione provinciale del lavoro della comunicazione dell'azienda prevista al precedente comma.

Nei casi in cui il progetto aziendale di cui al precedente punto 1 che prevede eccedenze di personale riguardi unità produttive ubicate in diverse provincie della stessa regione, ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al precedente comma spetta rispettivamente al direttore della Direzione regionale del lavoro ovvero al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste al punto 3 ed al 1° comma del presente punto 5.

Esperate tutte le fasi della presente procedura, nel caso non venga raggiunto un accordo complessivo, l'intesa si intenderà riferita, sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, ad una quantità di personale eccedentario pari al 30% delle esigenze di riduzione di personale dichiarate nel progetto aziendale con la comunicazione di cui al precedente punto 1. In tali casi l'azienda potrà utilizzare esclusivamente gli strumenti di gestione delle eccedenze su base volontaria di cui al successivo punto 7 e, quindi, non potrà utilizzare gli strumenti obbligatori per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui al successivo punto 8.

6. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla suddetta procedura sia inferiore a 10, i termini di cui ai punti 2 e 5 sono ridotti alla metà.

Gestioni delle eccedenze

7. Qualora nel corso della procedura di cui ai precedenti punti 2,4, 5 e 6 venga raggiunto l'accordo complessivo, per gestire le eccedenze di personale verranno adottati, in via prioritaria, programmi di gestione e riconversione delle risorse umane, attraverso i seguenti strumenti, da attivare su base volontaria:
- a) utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;
 - b) processi di mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dagli accordi;
 - c) accesso alle prestazioni straordinarie del personale che nell'arco dei 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiunga i requisiti previsti,

utilizzando:

- Per le tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui rispettivamente ai successivi punti 9.3 e 9.4;
 - Per la tipologia di cui alla precedente lettera c), le prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2.
8. Qualora, a seguito dell'accordo complessivo, le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo di cui al precedente punto 7 non consentano di superare le problematiche occupazionali, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:
- a) riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, con i criteri di cui al successivo punto 9.3, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;
 - b) risoluzione del rapporto di lavoro del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria, con i criteri di cui al successivo punto 9.1;
 - c) collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2;
 - d) riduzioni di orario/part-time con i criteri di cui al successivo punto 9.4, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art.6, lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art.40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

Criteri di scelta convenzionali

9. Esperita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo complessivo, le Parti, nell'intento comune di ridurre e attenuare le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, avvenga con i seguenti criteri di priorità:

9.1 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo e che al tempo della sottoscrizione dell'accordo medesimo hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori. Nei confronti di tali lavoratori si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro e si adotterà per la scelta, qualora necessario, il criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia.

Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.2 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo che, nell'arco di 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiungano i requisiti previsti. Per tali lavoratori la collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6 lettera c) dell'accordo istitutivo del Fondo e l'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, dalla maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi).

Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.3 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori, saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;

9.4 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori,

saranno individuati con i criteri di priorità di cui punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

9.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai punti 9.1 e 9.2 il personale, su richiesta dell'azienda all'atto dell'apertura delle procedure dal presente accordo, dovrà portare a conoscenza della stessa gli elementi utili alla definizione della posizione contributiva individuale rilevabile da apposita certificazione (estratto conto contributivo) rilasciata dal competente ente o gestione previdenziale.

L'azienda, nei casi di cui al punto 7, lettera c) e al punto 8, lettera b) e c), ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dei lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l'elenco dei lavoratori di cui sopra, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui al precedente punto 9, deve essere comunicato per iscritto alla Direzione regionale del lavoro, alla Commissione regionale tripartita ed alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo.

10. Le azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 dovranno essere attivate entro i 180 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale. Decorso il predetto termine, qualora le azioni in questione non siano state attivate, l'accordo si riterrà non più valido.

11. Ai lavoratori dichiarati in esubero dagli accordi di cui all'ultimo comma del precedente punto 5, si applicheranno le disposizioni di legge in vigore relative al diritto di precedenza dei medesimi nel caso l'azienda, nell'ambito territoriale di operatività dell'accordo sindacale sulla riduzione di personale, decida nuove assunzioni nelle stesse figure professionali e nelle medesime mansioni dei lavoratori dichiarati in esubero.

12. Il presente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi di procedura del 21.5.1998 e del 23.11.1999.

Roma, 15 maggio 2009